

LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1951, N. 18

**Autorizzazione alla Provincia di Trento ad applicare
supercontribuzioni per gli anni 1950 – 1951¹**

Art. 1

La Provincia di Trento è autorizzata ad applicare, limitatamente all'anno 1951, una supercontribuzione del 2,50% oltre le aliquote massime stabilite dalle leggi vigenti sulla sovrimposta provinciale terreni e sull'addizionale provinciale redditi agrari.

Art. 2

Sono convalidate a tutti gli effetti, per l'anno 1950, le supercontribuzioni applicate dalla Provincia di Trento sulla sovrimposta terreni e sull'addizionale redditi agrari nella misura del 2,0% oltre le aliquote massime stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 3

La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

¹ In B.U. 21 dicembre 1951, n. 47.
